

STUDIO LEGALE BERTI

Avv. Giampietro Berti

Via G. Mazzini n.30 - 45100 Rovigo

TRIBUNALE DI VENEZIA

Proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi degli artt. 9 e ss. Legge n. 3/2012

_____ assistiti e rappresentati
- giusta procura in calce alla presente istanza - dall'**Avv. Giampietro Berti**
del Foro di Rovigo (C.F.: BRTGPT63M26H620H), con studio a Rovigo in via G.
Mazzini n. 30 (fax: 0425.423255; pec: giampietro.berti@rovigoavvocati.it)
presso il quale eleggono domicilio

premesso che:

- _____ presentavano in data 14.09.2021 al Tribunale
di Venezia istanza per la nomina del professionista ex art. 15, comma 9,
Legge n. 3/2012 (cfr. **DOC. n. 1**: copia istanza con relativi allegati);

- _____

- _____

Tel: 0425/27.406 **Fax:** 0425/42.32.55
Pec: giampietro.berti@rovigoavvocati.it
e-mail: avv.berti@studiolegaleavvocatoberti.it
www.studiolegaleavvocatoberti.it

[REDACTED]

- con provvedimento pubblicato il 22.09.2021 (cfr. **DOC. n. 2**), la Dott.ssa Daniela Bruni, [REDACTED]

nominava ai sensi dell'art. 15, comma 9, L. n. 3/2012, la Dr.ssa Giovanna Marin;

- la Dr.ssa Giovanna Marin, in adempimento dell'incarico conferitole, ha provveduto a svolgere gli incombenzi di cui alla L. n. 3/2012, redigendo la relazione contenente l'attestazione di fattibilità del piano prevista dall'art. 9, comma 2, della predetta legge (cfr. **DOC. n. 3**).

* * *

La situazione dei coniugi [redacted] è la seguente.

DESCRIZIONE DELLA FAMIGLIA [redacted]

Gli istanti contraevano matrimonio concordatario [redacted]
adottando il regime di comunione legale dei beni.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

I problemi economici per la coppia [REDACTED] sono cominciati nel 2008/2009 a causa della crisi economica generale che ha colpito anche l'attività [REDACTED] intestata agli istanti, nonché a causa del contenzioso con [REDACTED] [REDACTED] per questioni ereditarie. Ulteriore elemento che ha contribuito a determinare le oggettive difficoltà economiche nelle quali oggi si dibattono i coniugi è stato anche l'enorme aiuto economico prestato nel corso degli anni ai figli, anch'essi in condizioni economiche precarie.

Al di là del dettagliato elenco dei debiti che si andrà di seguito ad esporre, preme sottolineare le ragioni che hanno spinto i debitori a contrarre finanziamenti con le banche, trovandosi poi – dopo la crisi degli anni 2008/2009 – nell'estrema difficoltà di adempiere puntualmente alle obbligazioni assunte.

In data 15.02.2005 [REDACTED] – in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale – ha contratto mutuo fondiario con Banca MPS per l'importo di € 300.000,00 (cfr. **DOC. n. 4**). Il finanziamento era stato garantito da ipoteca sui beni in località Orti Est di proprietà di entrambi i coniugi (infatti [REDACTED] era comparsa nell'atto notarile quale terza datrice di ipoteca) ed era stato richiesto per esigenze di liquidità, nel senso che tali somme erano destinate all'acquisto [REDACTED] [REDACTED] al fine di incrementare l'offerta e assecondare le esigenze e i gusti di una clientela sempre più vasta. Purtroppo la crisi degli anni 2008/2009 ha vanificato l'investimento compiuto e [REDACTED] non è più stato in grado di adempiere puntualmente alle obbligazioni contratte. Nei primi anni il debitore ha invece provveduto a rimborsare regolarmente le rate del mutuo, tanto da aver restituito – sino al 2014 – oltre un terzo del capitale, atteso che alla data di notifica del primo atto di precetto (cfr. **DOC. n. 5**) il capitale residuo veniva quantificato in poco più di 190.000 euro.

In data 29.05.2006 [REDACTED] – sempre in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale – ha ottenuto un finanziamento dell'importo di € 65.000,00 dall'allora Cassa di Risparmio di Venezia s.p.a., assistito dalla fideiussione della moglie [REDACTED]. Anche tale finanziamento veniva inizialmente rimborsato, visto che a marzo 2013 (data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo da parte della creditrice) il debitore risultava aver restituito quasi tre quarti del capitale (cfr. **DOC. n. 6**)

Il medesimo istituto di credito ha concesso inoltre [REDACTED] quale imprenditore individuale, in data 03.12.2008, un finanziamento dell'importo di € 100.000,00 (sempre assistito da fideiussione della [REDACTED]).

Tale finanziamento era stato richiesto sempre per riportare liquidità all'attività di ricambi auto.

Il finanziamento di € 100.000,00 è stato dunque concesso in un periodo in cui la crisi dell'attività – che i coniugi speravano essere passeggera – ha iniziato addirittura ad aggravarsi, tanto da aver costretto [REDACTED] a restituire solo una piccola quota di capitale, stante il residuo risultante nell'atto di precetto (cfr. **DOC. n. 7**), pari ad oltre 94.000 euro.

Visti gli investimenti compiuti nell'attività e nella convinzione (oltre che speranza) che la crisi fosse solo passeggera, in data 07.04.2009 i coniugi hanno ottenuto dalla Banca Popolare di Ravenna s.p.a. - la quale evidentemente credeva in una ripresa economica - un finanziamento destinato al ripristino della liquidità per l'importo di € 75.000,00 (cfr. **DOC. n. 8**). Purtroppo la situazione nel corso del 2009 è solo peggiorata e i debitori sono riusciti a rimborsare unicamente qualche migliaio di euro.

La crisi che ha colpito l'attività commerciale ha avuto ovvie ripercussioni sulla situazione finanziaria della famiglia, tanto da impedire alla [REDACTED] di adempiere regolarmente all'obbligazione di rimborso del mutuo dell'importo di € 115.000,00 concessole sempre da Banca Popolare di Ravenna in data 12.12.2007 (cfr. **DOC. n. 9**), a garanzia del quale era intervenuta all'atto la madre della debitrice, [REDACTED], in qualità di parte datrice di ipoteca.

Vi è da segnalare come, nonostante la grave crisi economica attraversata dall'attività commerciale, non risultino debiti nei confronti di collaboratori o di fornitori, a dimostrazione del fatto che i coniugi [REDACTED] hanno fatto il possibile per evitare che le loro difficoltà si riversassero su altre famiglie, decidendo dunque di sacrificare la loro posizione che si è infatti aggravata nei confronti di istituti di credito e Equitalia.

Proprio per quanto riguarda Equitalia, dall'esame dell'elenco delle cartelle (cfr. **DOC. n. 10**) si può appurare come i debiti abbiano iniziato ad accumularsi in epoca successiva al 2008/2009, ad ulteriore conferma del fatto che prima della crisi i coniugi [REDACTED] riuscivano ad onorare regolarmente i propri impegni nei confronti dell'erario.

ELENCO DEI BENI E DEI CREDITI

I sig.ri [REDACTED] non sono proprietari di beni mobili registrati né di alcun bene mobile di valore ma risultano proprietari dei beni immobili di seguito descritti. Il [REDACTED] risulta intestatario al Pra di tre auto (due con fermi amministrativi) si tratta di autovetture obsolete, prive di valore ed inutilizzabili, le stesse verranno messe a disposizione della Procedura laddove fossero invece ritenute di interesse.

Lotto n.	Immobile	Proprietà [REDACTED]	Proprietà [REDACTED]
1	Abitazione [REDACTED]	1/2	1/2
2	Abitazione [REDACTED]	1/2	1/2
3	Negozi [REDACTED]	1/2	1/2
4	Garage [REDACTED]	1/2	1/2
5	Negozi [REDACTED]	1/2	1/2
6	Magazzino [REDACTED]	1/2	1/2
7	Abitazione [REDACTED]	7/8	1/8
8	Negozi [REDACTED]	7/8	1/8
9	Nuda Proprietà Garage [REDACTED]		18/216

Con riferimento alla tabella che precede si precisa quanto segue:

- L'immobile di cui al Lotto n. 1 [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] costituisce l'abitazione di residenza dei coniugi [REDACTED] [REDACTED]

- L'immobile di cui al Lotto n. 2 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- L'immobile di cui al Lotto n. 3 sempre [REDACTED]
[REDACTED] è un negozio adibito ad attività commerciale che risulta essere concesso in locazione, con regolare contratto stipulato in data 1 giugno 2012 della durata di 6 anni prorogabile per altri 6, [REDACTED]
[REDACTED]
- L'immobile di cui al Lotto n. 8 [REDACTED]
[REDACTED] è costituito da un negozio adibito a farmacia concesso in locazione con regolare contratto sottoscritto in data 1 novembre 2011 della durata di anni 6 prorogabile per altri 6 anni;
- L'immobile di cui al Lotto n. 9 è riferito alla proprietà di 18/216 di un garage sito in provincia di Vicenza. Vista la quota in comproprietà si ritiene di non valorizzare il bene, che viene comunque messo a disposizione della Procedura laddove fosse ritenuto d'interesse dalla stessa.

Tutti gli immobili, ad esclusione del Lotto n. 9, sono oggetto di procedure esecutive promosse innanzi il Tribunale di Venezia.

Peraltro i lotti n. 4, n. 5 e n. 6 (oggetto della Procedura Esecutiva [REDACTED]
[REDACTED] innanzi il Tribunale di Venezia) sono già stati oggetto d'asta di vendita immobiliare e sono stati aggiudicati, mentre i Lotti 1, 2, 7, 8 sono oggetto della Procedura Esecutiva [REDACTED] e sono stati posti in vendita con asta fissata per il giorno 26 maggio 2022.

I valori assegnati ai rimanenti beni sono basati sulle perizie di stima redatte dai CTU nell'ambito delle relative Procedure esecutive.

Si è ritenuto allo stato per questioni di economia di tempi di non dover procedere a nuova valorizzazione dei beni in parola, e si è fatto uso dei documenti presenti agli atti dei fascicoli delle Procedure Esecutive. Tuttavia le perizie, anche per quanto si dirà in seguito, dovranno essere oggetto di aggiornamento e verifica.

Con riferimento all'immobile di cui al Lotto n.3, avente ad oggetto il negozio adibito ad attività commerciale concesso in locazione alla società [REDACTED] [REDACTED] si precisa che il pignoramento ha colpito solo parte dell'immobile, e non l'intero.

In ragione di ciò il CTU ha stimato in € 487.464,46 la sola parte oggetto di Procedura Esecutiva.

Si segnala inoltre che il canone di locazione corrisposto annualmente, pari ad € 50.400,00, è relativo anche alla parte di immobile non pignorato. In ragione di ciò il Giudice dell'Esecuzione nel mese di dicembre 2020 ha incaricato il Perito di determinare la quota di canone di locazione riferibile all'immobile oggetto di esecuzione, che è stata individuata nella misura del 63,21% (pari ad € 31.857,84), mentre il restante 36,79% è riferito alla quota non pignorata.

Nel prospetto relativo all'attivo si è tenuto conto anche dell'importo che verrà incassato a titolo di canone di locazione nei prossimi 24 mesi (termine ipotizzato come data limite per la vendita dell'immobile), nonché dei canoni di locazione già percepiti dai professionisti Delegati.

Verranno ora esaminate maggiormente nel dettaglio le Procedure Esecutive gravanti sui beni in parola:

- **Esecuzione Immobiliare** [REDACTED] **pendente innanzi il Tribunale di Venezia.** Come detto in precedenza tale Procedura ha ad oggetto il solo immobile facente parte del Lotto n. 3. Il

professionista delegato alla vendita è [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- **Esecuzione Immobiliare** [REDACTED] [REDACTED]

pendente innanzi il Tribunale di Venezia. La Procedura ha ad

oggetto gli immobili di cui ai Lotti n. 1-2-7-8 e Delegato alla Vendita

è [REDACTED]

L'Esecuzione originaria [REDACTED] è stata promossa dal creditore

[REDACTED] mentre la Procedura [REDACTED] è stata promossa

dal creditore ipotecario [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e

successivamente sono intervenuti nella Procedura [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] Come già precisato per i

Lotti 1,2,7,8 (nostra numerazione) è già stata disposta la vendita.

- **Esecuzione Immobiliare** [REDACTED] **-Tribunale di Venezia.**

La Procedura ha ad oggetto i beni di cui ai Lotti n. 4-5-6 ed è stata

promossa dal creditore ipotecario [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] Delegato alla Vendita è [REDACTED]

Nella Procedura è poi intervenuta [REDACTED] I lotti sono stati

tutti aggiudicati, il Delegato alla vendita ha provveduto a distribuire

le somme ad [REDACTED] soddisfacendola parzialmente e il Tribunale

di Venezia in data 12 aprile 2022 ha provveduto ad estinguere la Procedura.

Si precisa inoltre che nell'ambito dell'esecuzione immobiliare [REDACTED] [REDACTED] hanno subito, come detto, negli anni la trattenuta – da parte del Custode – dei canoni di locazione pagati da [REDACTED]. Sino al mese di gennaio 2021 la Procedura ha trattenuto l'intero canone versato da [REDACTED], nonostante l'immobile pignorato non corrisponda all'intero magazzino concesso in locazione, così come risultante dalla relazione del [REDACTED] datata 22.05.2020 (cfr. **DOC. n. 11**), cui è seguita la nomina di un perito che ha provveduto a quantificare la quota di canone che avrebbe dovuto essere trattenuta e quella che invece avrebbe dovuto rimanere nella disponibilità dei [REDACTED] (cfr. **DOC. n. 12**). Con provvedimento reso all'udienza del 22.01.2021 il Giudice dell'Esecuzione ha disposto che la sola somma di € 2.655,00 mensile venisse versata [REDACTED] al Custode (cfr. **DOC. n. 13**), lasciando "libera" la residua somma di € 1.545,00 che è stata da allora incassata dagli Istanti, ad eccezione dei mesi di agosto 2021 in cui è stata incassata la somma di € 730,00 e di settembre 2021 in cui è stata incassata la somma di € 1.209,00. Dopo l'assegnazione ex art. 41 T.U.B. il [REDACTED] ha raccolto ulteriori somme con riferimento alle quali, da quanto risulta, è in corso la predisposizione di un secondo riparto.

Per quanto riguarda gli immobili situati in [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] come riportato nell'integrazione di stima datata 04.01.2021 dell'Arch. [REDACTED] (cfr. **DOC. n. 14**), a pag. 33 viene riportato lo stato di possesso dei beni, con la precisazione che due unità ad uso abitativo risultavano locate.

Una delle due unità è infatti locata al [REDACTED] che – a far data da febbraio 2021 – ha smesso di corrispondere il canone mensile di € 400,00, accumulando ad oggi una morosità di circa € 6.000,00.

Dalle informazioni in possesso degli istanti, il conduttore risulta occupato con un regolare contratto di lavoro e – vista la prospettiva che nel frattempo venga accumulata altra morosità – si può anche ipotizzare un recupero del credito e quindi di attivo. Pur segnalando questa posta, per le necessarie azioni in una fase successiva, prudenzialmente, non la si valorizza tra l'attivo.

Tra gli immobili [REDACTED] vi è anche la farmacia condotta in locazione al canone di € 2.100,00, come risulta dall'integrazione di perizia già prodotta quale doc. n. 14.

Tale somma mensile, che verrà raccolta nel corso della presente procedura, per un massimo di 24 mesi, rappresenta un ulteriore elemento di attivo da considerare per la soddisfazione dei creditori.

I coniugi hanno infine un conto corrente presso BNL, di cui si allegano estratti conto del periodo dal 2019 al 2021 (cfr. **DOC. n. 15**).

Nella tabella e prospetto allegati (cfr. **DOC. n. 16**) vengono dettagliati gli importi relativi alle posizioni creditorie di ciascun creditore in relazione alle relative Procedure Esecutive.

Per dare maggior contezza sono state simulate anche le spese in prededuzione di ciascuna Procedura esecutiva, stimandole complessivamente in € 60.000,00. Le stesse si riferiscono ai costi di pubblicità, agli onorari dei Custodi e Delegati alla Vendita e a tutte le altre spese necessarie e prodromiche sostenute in corso di Procedura.

ELENCO DEI DEBITI

Di seguito vengono elencati i crediti vantati [REDACTED] precisando anche la natura del credito.

Creditori Ipotecari

- [REDACTED] (**Lotti n. 1-2-7-8**): il creditore, procedente nella Procedura Esecutiva [REDACTED] ha precisato che alla data del 16 novembre 2021 il credito nei confronti dei signori [REDACTED] ammonta ad € 149.513,44 (di cui € 333,93 rivenienti da scoperto di conto corrente, € 127.651,67 rivenienti dal finanziamento n. 52134853 ed € 21.527,84 rivenienti dal finanziamento n. 54262722), come da Decreto ingiuntivo a suo tempo ottenuto, oltre € 18.735,43 per spese legali sostenute per un importo totale di € 168.248,88.
- [REDACTED] (**Lotto n. 4-5-6**): il creditore è subentrato a [REDACTED] [REDACTED] creditrice procedente nell'Esecuzione Immobiliare [REDACTED] quale cessionario del credito munito di privilegio ipotecario fondiario vantato dall'Istituto di Credito per originari € 193.003,98. La Procedura come precisato nei paragrafi precedenti è stata estinta e non risulta che [REDACTED] vanti titoli sugli altri lotti.

Dall'esame del progetto di riparto finale predisposto dal professionista Delegato è stato possibile ricavare il credito residuo di [REDACTED] [REDACTED] (al netto dei precedenti riparti parziali realizzati) pari ad € 138.456,00. Tale somma è stata soddisfatta solo parzialmente per € 23.284,42, e quindi il credito residuo allo stato attuale ammonta ad € 115.171,58.

Alla luce di quanto sopra detto, il suddetto credito residuo verrà trattato come credito chirografario.

Creditori Privilegiati

- **[REDACTED]**
(Lotti n. 1-2-3-7-8). Gli Enti sono creditori intervenuti nelle Procedure Esecutive **[REDACTED]**. Le poste debitorie sono costituite da imposte (Irpef, Irap, Iva, contributi Inps ed Inail), tributi locali e regionali, nonché sanzioni amministrative (il tutto non corrisposto a decorrere dal 2008 sino al 2020).

Nel dettaglio gli importi dovuti sono i seguenti:

[REDACTED] € 262.572,45
[REDACTED] € 24.899,30;
[REDACTED] € 97.797,53
[REDACTED] € 12.929,78.

- **[REDACTED]**: Gli importi a debito, di natura privilegiata, nascono dall'omesso versamento delle pregresse tasse automobilistiche e dell'IMU - TARI sugli immobili per gli anni 2015 - 2021.

Nel dettaglio gli importi sono i seguenti:

[REDACTED] € 5.111,92
[REDACTED] € 63.588,00
[REDACTED] € 2.270,64;
[REDACTED] € 38.326,00
[REDACTED] € 1.022,06.

Creditori Chirografari

- **[REDACTED]**
(Lotti n. 1-2-3-7-8). Per quanto riguarda la natura delle poste

debitorie si rinvia a quanto detto in precedenza. Nel dettaglio gli importi dovuti [REDACTED] sono i seguenti:

[REDACTED] € 19.781,19;

[REDACTED] € 1.221,60

[REDACTED] € 8,75.

- [REDACTED] **(Lotti n. 1-2-3-7-8)**. L'Istituto è creditore intervenuto nelle Procedure Esecutive [REDACTED] [REDACTED] e vanta un credito di natura chirografaria nei confronti degli istanti pari ad € 33.906,20.

Il debito contratto riguarda l'acquisto di un'auto nell'anno 2008 [REDACTED] [REDACTED] il quale era titolare di una ditta individuale che si trovava in una situazione di difficoltà.

- [REDACTED] **(Lotto n. 3)**. [REDACTED] ha depositato comparsa di intervento nell'Esecuzione Immobiliare [REDACTED] [REDACTED] quale cessionaria del credito vantato nei confronti degli esecutati, [REDACTED] [REDACTED] per € 76.768,18 euro in via privilegiata ipotecaria oltre a successivo intervento, nella stessa Esecuzione, per complessivi € 126.225,00 euro in chirografo nei confronti [REDACTED]. Il credito aveva origine da due contratti di mutuo fondiario stipulati rispettivamente in data 7 aprile 2009 per l'importo di € 75.000,00 ed in data 12 dicembre 2007 per € 115.000,00 entrambi per il ripristino di liquidità, oltre che in forza di un decreto ingiuntivo.

Dal relativo fascicolo è stato inoltre appurato che il Delegato alla Vendita, [REDACTED] a maggio 2021 ha dato corso ad un riparto parziale utilizzando parte delle somme acquisite dal locatario dell'immobile oggetto di Esecuzione, corrispondendo ad [REDACTED] la

somma complessiva di € 159.706,14 della quale € 14.164,09 in prededuzione, € 83.594,44 a saldo di credito ipotecario privilegiato vantato nei confronti di entrambi gli esecutati, € 9.523,79 quale credito chirografario tempestivo vantato nei confronti [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] € 11.432,78 quale credito chirografario tempestivo vantato nei confronti della [REDACTED] relativamente alla quale è stata altresì percepita la somma di € 40.991,04 a fronte di altri crediti chirografari non tempestivi.

In considerazione di quanto sopra risulta non essere stato soddisfatto il residuo credito di 107.383,53 euro, quale sommatoria dei crediti chirografari tempestivi nei confronti [REDACTED] e dei crediti chirografari tempestivi e non tempestivi nei confronti de [REDACTED]

Successivamente, [REDACTED] [REDACTED] ha acquisito l'ulteriore somma di 80.879,83 euro, sempre a seguito di pagamento eseguito dal Delegato alla Vendita conseguentemente al pignoramento presso terzi ed assegnazione del Giudice dell'Esecuzione Mobiliare [REDACTED] [REDACTED] a parziale soddisfo del credito azionato dichiarato in complessivi 110.715,45, oltre a spese liquidate per € 3.500,00 quali compensi e € 442,86 per anticipazioni, per un totale comprensivo di oneri pari a € 5.549,78 euro.

In considerazione delle ricostruzioni sopra esposte il credito chirografario residuo di [REDACTED] ammonta ad € 35.385,40 importo che viene imputato [REDACTED] per € 30.398,28 e [REDACTED] [REDACTED] per € 4.987,12.

Creditori Chirografari non intervenuti nelle Procedure Esecutive

- [REDACTED]: il credito emerge dai dati riportati nella Centrale Rischi Finanziari – CRIF. Nello specifico si tratta per entrambi gli Istanti della cessione del quinto della pensione – in corso di pagamento – a fronte della richiesta di un finanziamento per avere nuova liquidità (cfr. **DOC. n. 17 e n. 18**).

Alla data del 17 gennaio 2022 il debito residuo [REDACTED] era pari ad € 17.850,00, mentre il debito residuo [REDACTED] ammontava ad € 11.877,00.

- [REDACTED] la posta deriva dal mancato pagamento delle somme dovute a titolo di imposte per il servizio idrico integrato e per la tariffa integrata ambientale. Il debito attualmente in capo al [REDACTED] è pari ad € 4.828,97 mentre quello in capo [REDACTED] è pari ad € 54,12.

POSSIBILITA' DI ACCEDERE ALLA PROCEDURA FAMILIARE

Dall'analisi della situazione debitoria degli istanti emerge chiaramente come i debiti siano stati contratti congiuntamente dai coniugi: laddove non sono stati contratti congiuntamente, un coniuge ha comunque assunto la funzione di garante dell'altro. Di certo, le somme oggetto di finanziamento sono state destinate perlopiù all'attività commerciale su cui si fondava il sostentamento della famiglia – in parte – anche a soddisfare le esigenze di liquidità dei coniugi nonché per il supporto dei figli quando in difficoltà. I creditori del [REDACTED] e quelli [REDACTED] sono i medesimi e i titoli sui quali fondano i rispettivi crediti sono esattamente gli stessi.

I beni che possono essere messi a disposizione dei creditori sono inoltre cointestati ai coniugi [REDACTED], quindi non esiste alcun fattore che

imponga il trattamento separato delle due posizioni se non nel dettaglio della esposizione di attivo e passivo come previsto dalla norma.

ELENCO DEGLI ATTI DI DISPOSIZIONE

Nei cinque anni che precedono il deposito della presente proposta, i coniugi [REDACTED] non hanno compiuto alcun atto di disposizione in frode ai creditori o tale comunque da pregiudicare la posizione di un creditore rispetto ad un altro.

Come emerge dalla visura storica rilasciata dall'ACI per [REDACTED] [REDACTED] (cfr. **DOC. n. 19**) – che si allega unitamente alla visura storica del [REDACTED] (cfr. **DOC. n. 20**) - risulta la cessione di una Fiat 500 1.2 - [REDACTED]. Si tratta di un'auto vinta [REDACTED] ad un concorso a premi, immatricolata in data 19.04.2016 e ceduta in data 12.04.2018. L'auto è stata ceduta per il prezzo di € 8.500,00 e la somma è stata utilizzata per rimborsare un prestito, concesso per far fronte alle spese di prima necessità, [REDACTED].

ELENCO DELLE SPESE NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DELLA FAMIGLIA

Di seguito si riporta il prospetto relativo alle spese medie mensili necessarie per il sostentamento della famiglia.

<i>Categoria</i>	<i>Importo medio mensile</i>
Alimentari e bevande	500,00 €
Abbigliamento e calzature	90,00 €
Spese utenza acqua	100,00 €
Spese utenza energia elettrica	150,00 €
Spese utenza gas	150,00 €
Medicine e visite mediche	200,00 €
Telefono	20,00 €
Prodotti cura personale	100,00 €
<i>Totale medio mensile</i>	<i>1.310,00 €</i>
<i>Totale medio annuo</i>	<i>15.720,00 €</i>

Al riguardo si precisa che gli importi sono stati indicati tenendo in considerazione anche dei capitoli di spesa media mensile delle famiglie del Nord-Est indicati dall'ISTAT riferiti alla tipologia familiare "coppia senza figli 65 anni e più".

L'elevato importo delle spese per medicinali e visite mediche è dovuto al fatto che [REDACTED] è affetto da numerose patologie [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] (cfr. **DOC. n. 21**).

Peraltro, aldilà delle patologie, [REDACTED] ha subito diversi interventi. Come facilmente verificabile la tabella non tiene conto di ulteriori spese indicate dai dati ISTAT; le pensioni dei due Signori, come chiaramente visibili dagli estratti conto allegati (prodotti *sub* doc. n. 15) sono mediamente pari a complessivi € 1.200,00 mensili per effetto del pignoramento e della cessione del quinto delle pensioni, quindi permetteranno, a malapena, agli stessi di coprire le spese strettamente indispensabili e non vi potrà essere alcun apporto da questo punto di vista alla Procedura. Anzi, come vedremo, i Signori contano su un futuro residuo attivo della Liquidazione per poter affrontare la propria vecchiaia.

SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE N. 3/2012

Ai fini dell'accesso alla Procedura di composizione della crisi si precisa che i [REDACTED] sono in possesso dei requisiti previsti dalla Legge n. 3 del 2012 e nel dettaglio:

- gli istanti si trovano in una situazione di sovraindebitamento, cioè in una situazione di perdurante, grave sbilanciamento tra i debiti accumulati e la capacità patrimoniale di poterli estinguere;

- non ricorrono per gli Istanti le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2 ossia i richiedenti non sono assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla suddetta legge, né hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, a uno dei procedimenti previsti dalla L. n. 3/2012, né hanno subito per cause a loro imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del piano del consumatore, così come disciplinati agli artt. 14 e 14 bis della L. n. 3/2012;
- i debitori non hanno commesso iniziative e/o atti in frode ai creditori e non sono stati condannati, con sentenza definitiva, per uno dei reati di cui all'art. 16 L. 3/2012, che stabilisce le sanzioni in ambito di sovraindebitamento;
- i debitori si rendono disponibili sin da ora nel cooperare per il regolare svolgimento della Procedura, fornendo tutte le informazioni e documentazioni ritenute necessarie.

PROPOSTA DI ACCORDO

Tenuto conto di quanto sopra esposto in merito all'attivo e al passivo, viene illustrata di seguito la proposta di accordo per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento della famiglia [REDACTED].

Premesso che i Signori vivono della loro pensione – peraltro oggetto di pignoramento [REDACTED] e di cessione del quinto [REDACTED] e che, purtroppo, [REDACTED] è gravemente malato, come sopra precisato, e necessita di continue cure, al fine di mantenere la casa dove risiedono mettono a disposizione dei creditori, subordinatamente all'omologazione dell'accordo, la quota parte del bene non oggetto di pignoramento dell'esecuzione [REDACTED] riferita quindi al negozio [REDACTED] Tale Procedura, come ben si può vedere dal numero di R.G., è una procedura complessa,

oggetto di plurime fasi di avvio e sospensione, e il realizzo del bene, così come stimato in sede esecutiva, risente pesantemente della circostanza che può essere legittimamente posto in vendita solo quota parte dello stesso. Gli istanti con la presentazione di questo accordo mettono a disposizione dei creditori le quote non pignorate del bene – peraltro oggetto di un importante contratto di locazione che ha permesso di procedere ad un riparto a favore dei creditori e quindi, di conseguenza, le rendite sino alla effettiva cessione – così permettendo una massimizzazione del realizzo ed evitando altre onerose procedure per la vendita dell'intero. Tale dichiarazione verrà depositata con successiva nota di integrazione documentale.

Sostanzialmente quindi, tenuto conto dell'impossibilità di offrire ai creditori somme liquide come esposto nel paragrafo dedicato alle spese di famiglia, i [REDACTED] mettono a disposizione della Procedura tutti i beni di loro proprietà oggetto di esecuzioni, eccetto la loro casa di civile abitazione, offrendo anche le rendite degli immobili locati e quindi anche quelli relativi alla quota non oggetto di esecuzione dell'immobile adibito a negozio [REDACTED] quota del bene anch'essa offerta ai creditori. L'accordo come dettagliatamente rilevabile dalle tabelle prevede il "sostegno" da parte del [REDACTED] della posizione della moglie, ossia il residuo di attivo che si prevede di conseguire dalla cessione delle quote di proprietà dei beni, dedotte le passività direttamente imputabili [REDACTED], nonché al netto delle spese pro-quota, viene destinato a copertura dei debiti della moglie. Tale impegno [REDACTED] sarà rilevabile dalla dichiarazione di cui alla nota di deposito sopra citata.

Tale proposta da un punto di vista numerico viene riepilogata ed esposta nell'allegato (cfr. documento *sub* 16) che di seguito, per una più semplice comprensione, si riassume per punti.

Negozio [REDACTED] oggetto dell'esecuzione [REDACTED]

Necessaria premessa dell'esame sotto riportato è che si ritiene che quanto esposto riguardo la proprietà del negozio abbia naturalmente penalizzato la vendita e comportato gli esiti negativi delle aste tenutesi. E' facilmente comprensibile peraltro come una situazione così complessa e poco chiara alla stessa Procedura Esecutiva e che ha reso necessaria persino la nomina di un perito per la quantificazione corretta della quota parte dei canoni, abbia di fatto reso invendibile un immobile che è invece estremamente interessante non solo come bene in sé, ma anche dal punto di vista della redditività. In ragione di ciò si rende necessario un aggiornamento della perizia non solo perché ormai obsoleta (24 maggio 2013), atteso che a nove anni di distanza i valori devono essere revisionati, ma anche e soprattutto perché la possibilità di vendere il 100% del bene permette di avere ben altre aspettative di risposta da parte del mercato, aspettative che non mortificano il valore del bene tutelando i debitori e permettono come vedremo la piena soddisfazione delle ragioni dei creditori.

- 1) Il negozio [REDACTED] era stato inizialmente valutato in sede esecutiva € 487.464,46. La proposta dei Signori permetterebbe di vendere il bene per il suo valore intero che tenuto conto di quanto esposto in perizia e delle informazioni acquisite si può ragionevolmente qui stimare in circa € 700.000,00.
- 2) Al valore di tale bene si deve aggiungere il canone di locazione che dal momento dell'omologa della procedura di accordo verrà messo a disposizione dei creditori per l'intero. Si ricorda che i precedenti canoni erano stati incassati per l'intero dalla Procedura esecutiva e una volta riconosciuta una parte di competenza degli Istanti sono stati

oggetto di pignoramento e sono entrati, solo per un irrilevante periodo, nella disponibilità della famiglia. Supponendo una cessione dei beni entro il termine massimo di 24 mesi dall'omologa della Procedura, l'attivo derivante da tale posta può ragionevolmente stimarsi in € 100.800,00, oltre alle somme già incassate a titolo di canone di locazione dal Professionista Delegato pari ad € 31.860,00.

- 3) Il passivo di tale esecuzione come desumibile in dettaglio dalla tabella allegata è costituito, oltre alle spese in prededuzione, dal creditore ipotecario [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] già soddisfatto, dal creditore privilegiato intervenuto [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] per complessivi € 65.643,11 per [REDACTED] ed € 24.449,38 per la [REDACTED] dal creditore privilegiato intervenuto [REDACTED] [REDACTED] per € 6.224,83 per il [REDACTED] ed € 3.232,45 per [REDACTED] nonché dai creditori chirografari per complessivi € 77.907,73. Gli ulteriori creditori privilegiati e chirografari non intervenuti in questa procedura sono indicati nell'elenco dei debiti e nell'esposizione numerica allegata (documento *sub* 16).
- 4) Non potendo in questa fase determinare le spese in prededuzione della Procedura Esecutiva in dettaglio, le stesse vengono stimate nell'importo di € 15.000,00.
- 5) Viene inoltre imputata alla presente procedura pro quota il costo della Procedura di Sovraindebitamento determinata tenendo conto degli onorari dei professionisti, dei costi per aggiornamento delle perizie di stima degli immobili, dei costi di pubblicità per la vendita dei beni, delle imposte nonché di un fondo creato, sempre in via molto

prudenziale, per sostenere eventuali spese sopravvenienti non previste, il tutto per un importo complessivo di € 122.517,66.

Immobili oggetto dell'esecuzione [REDACTED]

Si tratta di tre abitazioni [REDACTED] e di un negozio, locato, adibito a farmacia. L'abitazione [REDACTED] [REDACTED] per la conservazione della quale è presentato il presente accordo.

Anche in questo caso come nel precedente si ritiene - e tale pensiero è stato ritenuto sensato e corretto, ai fini di una maggior tutela dei creditori dall'OCC nominato - che le perizie debbano essere oggetto di aggiornamento e che i beni debbano essere messi in vendita nella fase liquidatoria della Procedura di Accordo omologata per una migliore allocazione nel mercato. In questa fase tuttavia si fa riferimento alle perizie agli atti delle Procedure Esecutive e si stimano i beni ai valori indicati. Pertanto:

6) Attivo Appartamenti e negozi

- Appartamento [REDACTED] - € 208.918,00,00
- Appartamento [REDACTED] - € 171.974,00
- Negozio [REDACTED] - € 260.768,00.

7) A tali valori è necessario aggiungere il canone di locazione della farmacia incassato ad oggi dalla Procedura, nonché quello maturando sempre nell'ipotesi massima di 24 mesi rispettivamente di € 50.400,00 ed € 8.400,00.

8) Il passivo riferito a tali esecuzioni riunite come desumibile in dettaglio dalla tabella allegata è costituito, oltre alle spese in prededuzione, dal creditore ipotecario [REDACTED] per complessi € 168.248,87, dal creditore privilegiato intervenuto [REDACTED] per complessivi € 196.929,34 per il

██████████ ed € 73.348,15 per ██████████ dal creditore privilegiato intervenuto ██████████ per € 18.674,48 per ██████████ ed 9.697,34 € per ██████████ ██████████ nonché dai creditori chirografari per complessivi € 127.566,99. Come indicato nell'esame della procedura esecutiva che precede gli ulteriori creditori privilegiati e chirografari non intervenuti in questa procedura sono indicati nell'elenco dei debiti e nell'esposizione numerica allegata *sub* 16.

- 9) Analogamente alla precedente posizione non potendo in questa fase determinare le spese in prededuzione delle plurime Procedure Esecutive in dettaglio, le stesse vengono ancora una volta stimate nell'importo complessivo di € 45.000,00. Sempre nell'ottica di dare massima garanzia ai creditori.
- 10) Viene inoltre imputata alla presente procedura pro quota il costo della Procedura di Sovraindebitamento determinata tenendo conto degli onorari dei professionisti, dei costi per aggiornamento delle perizie di stima degli immobili, dei costi di pubblicità per la vendita dei beni, delle imposte nonché, anche in questo caso, di un fondo creato per sostenere eventuali spese sopravvenienti non previste, il tutto per un importo complessivo di € 168.883,06.

Costi Procedura di sovraindebitamento

Per la Procedura di accordo è stato tenuto conto delle spese indicate dai professionisti e sono state inoltre stimate (0verosimilmente sovrastimati), sempre in ottica prudenziale, i costi di procedura inerenti prevalentemente alla liquidazione dei beni e a costi connessi agli stessi:

- Consulenza legale come da incarico professionale ██████████ ██████████ per € 35.018,88 comprensivo di accessori di legge;

- Consulenza tecnico-contabile [REDACTED] come da incarico professionale € 14.210,56 comprensivo di accessori di legge;
- Compenso [REDACTED] in qualità di Gestore della Crisi pari ad € 45.894,18 comprensivo di accessori di legge;
- Compenso stimato del Liquidatore calcolato considerando i valori minimi previsti dal DM 30/2012 pari ad € 60.678,72 comprensivo di accessori di legge;
- Spese in prededuzione relative alle due procedure esecutive ancora pendenti stimate in € 60.000,00;
- Spese per IMU e imposte sui redditi a carico dei debitori stimate sino al 2023 in € 85.600,00;
- Compenso Periti nominati dal Liquidatore per aggiornamento perizie di stimati stimato in € 20.000,00;
- Fondo per spese in prededuzione stimato prudenzialmente in € 20.000,00;
- Spese stimate per pubblicità vendita immobili € 10.000,00.

Tali costi ammontanti a complessivi € 351.400,72 € sono stati, in questa fase, suddivisi pro-quota sulla base dello stimato realizzo di attivo delle distinte procedure esecutive.

Modi e tempi di pagamento

Illustrato quanto sopra, preso atto che pur nella necessità di aggiornare le perizie di stima (cosa di certo diversa che predisporle *ex novo*) e di porre in essere delle attività che permettano di essere più incisivi nella vendita, circostanza che la presenza di un unico soggetto che si occupa dell'intero patrimonio della famiglia [REDACTED] riesce sicuramente a garantire, gli istanti ritengono che con la prospettata migliore valorizzazione dell'attivo

e con la quota del bene e relative rendite messe a disposizione possa essere assicurato in ipotesi di vendita dei beni in prima asta al valore di perizia:

- Il pagamento delle spese in prededuzione di tutte le Procedure instaurate ed instaurande;
- Il pagamento integrale del creditore ipotecario [REDACTED];
- Il pagamento integrale di tutti i privilegiati;
- Il pagamento del 100% dei creditori chirografari di entrambe le procedure esecutive e di quelli non intervenuti nelle procedure.

Realizzando delle somme attive da poter restituire agli Istanti.

Nell'ipotesi in cui i beni non venissero aggiudicati (tutti) in prima asta stimando una riduzione del prezzo base d'asta del 25 % nella **seconda asta** il pagamento a favore dei creditori chirografari è stimabile nella misura del 70,62%.

Nell'ipotesi di una **terza asta** con un ulteriore abbattimento del 10 % il pagamento a favore dei creditori chirografari è stimabile nella misura del 14,73%. Si precisa che dalle informazioni acquisite riguardo il mercato immobiliare [REDACTED] si ritiene tale ipotesi assolutamente irrealistica e pertanto la si indica solo per completezza di dati.

Riguardo alle modalità di pagamento, gli Istanti chiedono che venga nominato Liquidatore per evidenti vantaggi di conoscenza della Procedura e per un più solerte svolgimento della stessa, nonché come da prassi dei maggiori Tribunali, la Dr.ssa Giovanna Marin. Il Liquidatore potrà sin dalla prima cessione procedere ad effettuare riparti parziali e procedere immediatamente al pagamento delle prededuzioni e dei creditori secondo i privilegi di legge e quindi i chirografari così come esposti in dettaglio anche nelle tabelle sopra indicate. Si ritiene che l'accordo possa soddisfare i creditori in tempi brevissimi, ma si indica tuttavia il termine di 3 anni per la

conclusione della Procedura, ossia i due anni (data limite) per la cessione degli immobili e uno per le operazioni di rendiconto, riparto e chiusura.

SUSSISTENZA DELLA CONVENIENZA RISPETTO ALL'IPOTESI LIQUIDATORIA

Riguardo alla convenienza della presente proposta rispetto ad una ipotesi di liquidazione dell'intero patrimonio si rileva innanzitutto l'importanza della cessione dell'intero negozio di [REDACTED] che permetterà il realizzo dell'effettivo valore del bene. Si ritiene che non sia necessario illustrare ai creditori l'importanza e l'incidenza dell'offerta [REDACTED] perché l'infruttuosità delle precedenti parziali vendite e svilimento del valore del bene causato dall'esistenza di questo "frazionamento di fatto" ben noto agli stessi è già prova delle bontà di quanto qui sostenuto.

Il miglior realizzo sopra indicato supera il valore di realizzo dell'abitazione di cui si chiede la liberazione a favore degli istanti: tenendo conto infatti che il prezzo ribassato è € 155.737,50 (€ 207.000,00 prezzo base) si può stimare un maggior incasso derivante dal valore della quota di comproprietà del negozio [REDACTED] apportata [REDACTED] valorizzata dal perito della Procedura in € 257.530,00.

Peraltro, il creditore [REDACTED] a seguito dell'infruttuosità della Procedura esecutiva [REDACTED] nell'ambito della procedura di accordo può avere la concreta possibilità di realizzare delle somme.

La presente proposta inoltre permetterà a [REDACTED] [REDACTED] di rimanere nella propria abitazione, si ritiene, rispetto alla completa ipotesi liquidatoria, di valorizzare tale elemento tenuto conto della *ratio* della legge sul sovraindebitamento, richiamando le aperture avvenute nel piano del consumatore rispetto alla conservazione della casa di abitazione. L'accordo così come impostato si ritiene possa dare ampia soddisfazione ai creditori e

al contempo tutelare i debitori senza che essi si spoglino dell'unico bene necessario alle loro esigenze future. Vi è quindi la concreta possibilità che si è cercato di dimostrare con le simulazioni oltremodo prudenziali che tutti i creditori siano soddisfatti senza liquidare l'intero compendio immobiliare. Si evidenzia come gli istanti abbiano subito innumerevoli esecuzioni che si sono protratte nel tempo con ritardi incomprensibili - e forse una parziale inerzia dei creditori stessi - lungaggini che hanno avuto quale risultato un innalzamento delle pretese creditorie, certo per legittimi interessi, comportando tuttavia una completa erosione dell'importantissimo patrimonio immobiliare della famiglia (una procedura esecutiva è stata estinta). I [REDACTED] non hanno mai in alcun modo ostacolato l'attività esecutiva e da due anni si sono attivati per procedere con l'attivazione della procedura di sovraindebitamento, arrivando persino a coinvolgere per la nomina dell'OCC il Tribunale di Venezia non avendo risorse per sottoscrivere l'incarico all'OCC costituito nel circondario. Il tempo trascorso poi per arrivare al deposito del presente ricorso sono è dipeso dalla gravissima situazione di salute [REDACTED] di cui si è detto, e tenendo quindi a mente la ratio della norma si chiede all'Ill.mo Giudice Designato dal Tribunale di tenere conto anche di tali circostanze.

* * *

Tutto ciò premesso, gli istanti [REDACTED], con l'ausilio dell'OCC nominato

CHIEDONO

che l'Ill.mo Giudice Designato dal Tribunale

tenuto conto

che la domanda soddisfa i requisiti di cui agli art. 7-8-9 della Legge 3/2012

voglia

previo ogni incombente di rito e ogni provvedimento necessario, compresa la concessione del termine di 15 giorni ex art. 9 comma -ter Legge 3/2012, per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti , dichiarare aperta la procedura familiare di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 7 comma 1 Legge 3/2012 dei [REDACTED] e fissare l'udienza di cui all'art. 10 comma 1 Legge 3/2012 con tutti i relativi termini e conseguenti provvedimenti, disponendo altresì:

- L'interruzione di tutte le procedure esecutive pendenti presso il Tribunale di Venezia [REDACTED]
- L'interruzione del versamento della cessione del quinto della pensione [REDACTED] e l'interruzione del versamento della cessione del quinto della pensione [REDACTED]
[REDACTED]
- L'interruzione del pignoramento della pensione [REDACTED]
[REDACTED]
- In generale le disposizioni di cui all'art. 10, n.2 lettera c), Legge 3/2012

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) copia istanza per la nomina di professionista ex art. 15, comma 9, Legge n. 3/2012 con relativi allegati:
 - 1a) all. 1 – istanza presentata all'OCC [REDACTED] con relativi allegati in data 28.09.2020;
 - 1b) all. 2 – istanza presentata all'OCC [REDACTED] con relativi allegati in data 28.09.2020;
 - 1c) all. 3 – pec ComLegis del 19.11.2020;
 - 1d) all. 4 – mail ComLegis del 03.12.2020;

- 1e) all. 5 – pec Avv. Berti del 08.01.2021;
- 1f) all. 6 – mail OCC del 02.02.2021 con nomina Gestore;
- 1g) all. 7 – mail OCC con preventivo allegato [REDACTED]
- 1h) all. 8 – mail OCC con preventivo allegato [REDACTED]
- 1i) all. 9 – mail Avv. Berti del 15.02.2021;
- 1l) all. 10 – mail Avv. Berti del 23.02.2021;
- 1m) all. 11 – mail OCC del 24.02.2021 con preventivo allegato;
- 1n) all. 12 – pec Avv. Berti del 31.03.2021;
- 1o) all. 13 – pec ComLegis del 18.05.2021;
- 2) provvedimento nomina Dr.ssa Giovanna Marin del 22.09.2021;
- 3) relazione particolareggiata Dr.ssa Giovanna Marin con relativi allegati (da 1A a 22);
- 4) copia mutuo stipulato con [REDACTED]
- 5) copia atto di precetto [REDACTED];
- 6) copia decreto ingiuntivo [REDACTED];
- 7) copia atto di precetto [REDACTED];
- 8) copia mutuo stipulato [REDACTED]
- 9) copia mutuo stipulato [REDACTED]
- 10) precisazione [REDACTED]:
 - 10a) per [REDACTED];
 - 10b) per [REDACTED]
- 11) relazione [REDACTED] del 22.05.2020;
- 12) relazione [REDACTED] su quote canoni;
- 13) provvedimento G.E. Esec. [REDACTED];
- 14) integrazione di stima [REDACTED]
[REDACTED]
- 15) estratti conto [REDACTED]

- 15a) estratto conto al 31.03.2019;
- 15b) estratto conto al 30.06.2019;
- 15c) estratto conto al 30.09.2019;
- 15d) estratto conto al 31.12.2019;
- 15e) estratto conto al 30.09.2020;
- 15f) estratto conto al 31.12.2020;
- 15g) estratto conto al 31.03.2021;
- 15h) estratto conto al 30.06.2021;
- 15i) estratto conto al 30.09.2021;
- 15l) estratto conto al 31.12.2021;
- 16) tabelle e prospetti:
 - 16a) ipotesi vendita prima asta;
 - 16b) ipotesi vendita seconda asta;
 - 16c) ipotesi vendita terza asta;
- 17) documentazione [REDACTED];
- 18) documentazione [REDACTED];
- 19) visura storica ACI [REDACTED];
- 20) visura storica ACI [REDACTED];
- 21) documentazione medica [REDACTED]

Con osservanza.

Rovigo, lì 29 aprile 2022

Avv. Giampietro Bertì